

COMUNE DI SANTADI
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 02/03/2009)

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Classificazione degli Impianti Sportivi
- Art. 3 - Quadro delle competenze della Divisione Sport e Turismo

CAPO II - CRITERI E MODALITA' PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 4 - Gestione degli impianti sportivi
- Art. 5 - Modalità di gestione

CAPO III - IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA - Concessioni in uso

- Art. 6 - Soggetti aventi diritto alle concessioni in uso degli Impianti Sportivi
- Art. 7 - Modalità di presentazione delle istanze di concessione in uso
- Art. 8 - Pianificazione attività e priorità di scelta delle concessioni
- Art. 9 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti
- Art. 10 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole
- Art. 11 - Contenuto dell'istanza e allegati
- Art. 12 - Norme di accesso e responsabilità
- Art. 13 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

CAPO IV - CONCESSIONI IN GESTIONE

- Art. 14 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali
- Art. 15 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione
- Art. 16 - Durata della concessione
- Art. 17 - Canone di utilizzo e tariffe
- Art. 18 - Sub concessione

CAPO V - DOVERI E RESPONSABILITA'

- Art. 19 - Doveri del Concessionario
- Art. 20 - Servizi accessori
- Art. 21 - Oneri a carico del Concessionario
- Art. 22 - Oneri di manutenzione straordinaria
- Art. 23 - Responsabilità

CAPO VI - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

- Art. 24 - Sospensione delle concessioni
- Art. 25 - Revoca delle concessioni
- Art. 26 - Risoluzione del rapporto di concessione
- Art. 27 - Subentro nella concessione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 28 - Norme transitorie
- Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

CAPO I

Norme generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Santadi e delle attrezzature in essi esistenti.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:

- a. l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- b. l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- c. l'attività sportiva per le scuole;
- d. l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- e. l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

Art. 2 - Impianti Sportivi

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi del Comune di Santadi sono quelli di seguito indicati:

1. Stadio Is Collus
2. Campo sportivo "Su Vaticanu"
3. Palasport Via Is Collus
4. Campo calcetto Via Terresoli
5. Palestra Scuola Media Via Risorgimento
6. Impianto Tiro al Piattello loc. "Perdiois"

Art. 3 – Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- Il Consiglio Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Comunale allo Sport:
 - a. individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
 - b. definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, più elevate per i non residenti a Santadi e per i soggetti che perseguono finalità di lucro.
 - c. individua e aggiorna i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
- La Giunta sentito il parere, eventuale e non vincolante, della Commissione Comunale allo Sport:
 - a. aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;
 - b. individua per ogni impianto la forma di gestione ottimale, diretta o indiretta;
 - c. classifica l'eventuale rilevanza imprenditoriale dei singoli impianti;
- I responsabili dei competenti settori dell'Amministrazione Comunale svolgono le funzioni connesse alla gestione degli impianti e delle attrezzature, nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive emanate dall'Amministrazione.

CAPO II

Criteria e modalità per l'uso degli impianti sportivi

Art. 4 - Gestione degli Impianti Sportivi

Il Comune di Santadi gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento e sentita la Commissione comunale allo Sport.

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 5 - Modalità di gestione

Le tipologie di gestione sono le seguenti:

- a. Gestione diretta con concessioni in uso;
- b. Gestione indiretta con concessioni per la gestione di impianti.

CAPO III

Impianti a Gestione Diretta - Concessioni in uso

Art. 6 - Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi

Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:

- a. le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività sportiva, agonistica e amatoriale, e/o partecipano ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza;
- b. le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva, agonistica e amatoriale e/o partecipano ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dall'Ente di appartenenza;
- c. le Scuole di ogni ordine e grado, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini.

I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

Al fine di consentire la necessaria programmazione cittadina per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari nell'ambito delle direttive della Pubblica Amministrazione, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa, e/o occasionale, nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, devono fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda, indirizzata al Responsabile del Settore competente, un prospetto scritto indicante il genere di attività da svolgere ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno, secondo il seguente scadenziario:

- entro il 31 luglio di ogni anno, pena il non accoglimento:
per le istanze delle associazioni sportive riferite alla disputa degli allenamenti e/o dei campionati federali per periodi superiori a 30 giorni o per l'intera annata agonistico – sportiva da iniziarsi;
- entro il 10 settembre di ogni anno, pena il non accoglimento:
 - a. per le istanze delle scuole riferite all'intero anno scolastico.
 - b. per le istanze riferite all'uso degli impianti sportivi scolastici riferite all'intero anno scolastico;
- almeno 10 giorni prima di ogni iniziativa, pena il non accoglimento:
 - a. per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni;
- almeno 7 giorni prima l'inizio delle attività per le domande di utilizzo degli impianti da parte di singoli cittadini, riferita a una qualsiasi attività compatibile con gli impianti, con le modalità di cui al precedente art. 2.

Le concessioni rilasciate con atto del Responsabile competente non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

Possono essere concesse autorizzazioni all'uso degli impianti anche per le istanze pervenute fuori termine, qualora, sulla base di idonee verifiche, sia accertata l'effettiva utilità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui.

Art. 8 - Pianificazione attività e priorità di scelta delle concessioni

L'autorizzazione all'uso degli impianti per un periodo non eccedente un giorno solare o per fasce orarie che non si estendono alla disponibilità dell'intera giornata, verrà rilasciata in seguito a disponibilità della struttura richiesta, con priorità acquisita secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni d'uso per periodi superiori a quello indicato nel comma precedente dovranno essere seguiti i seguenti criteri.

Il numero degli impianti e le fasce orarie richiesti devono essere congrui con la consistenza dell'attività e del numero degli atleti, secondo gli elementi risultanti all'Albo comunale delle Società sportive integrati da quelli dichiarati all'atto di presentazione della domanda.

Per quanto possibile, compatibilmente con i criteri generali di concessione in uso, col numero e la tipologia delle nuove domande pervenute, le autorizzazioni d'uso per l'intera annata agonistica sportiva, saranno confermate per la nuova stagione sportiva nello stesso impianto concesso in uso nella stagione precedente.

Di regola l'attività di allenamento avrà luogo dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica lo svolgimento delle gare di campionato.

Eventuali recuperi di campionato infrasettimanali, dovranno svolgersi negli orari di allenamento concessi ed utilizzati dalla medesima Società o concordati direttamente con l'Ufficio competente.

In presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, il Responsabile dell'Area del Comune di Santadi in cui ricade il Servizio Sport, predispone un calendario assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nel Comune di Santadi, secondo il seguente ordine di priorità:

1. le Scuole di ogni ordine e grado che non dispongano di adeguate strutture;
2. le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati delle Federazioni sportive;
3. le Associazioni/ Società sportive che svolgono attività amatoriale;
4. le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva.

Gli spazi per le Associazioni/Società sportive sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:

1. le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive la cui attività sia rivolta prevalentemente ad atleti in età preadolescenziale o adolescenziale fino ai 15 anni;
2. le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive, tenendo conto del livello dei Campionati;
3. le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati. Tra le Associazioni/Società sarà preferita quella con il maggior numero di atleti residenti a Santadi ;
4. le Associazioni/Società con data anteriore di affiliazione alle Federazioni Sportive/Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I..

E' data facoltà al Responsabile del competente settore comunale, di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture. In tutti i casi compete al Responsabile del Comune definire il quadro completo degli orari.

Art. 9 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità previste nel presente Regolamento e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti:

1. ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale.
2. agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi.

Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui al comma precedente, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate da soggetti non aventi sede nel Comune di Santadi.

Art. 10 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

Il Comune di Santadi dispone, ai sensi dell'art.12 della Legge 517/1977, la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.

Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune di Santadi e, contemporaneamente, al Dirigente scolastico competente.

In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, si dà la preferenza, nell'ordine, alle esigenze sportive e formative espresse dalla scuola a cui appartiene l'impianto e dalle altre scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado. Il Comune di Santadi dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo consenso del Consiglio di Circolo o di Istituto competente, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente scolastico. L'eventuale diniego di consenso del Consiglio di Circolo o d'Istituto competente, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati. Le concessioni di utilizzo dei locali, rilasciate con atto del Responsabile del competente settore comunale, possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 giorni, su richiesta motivata del Dirigente scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

Art. 11 - Contenuto dell'istanza e allegati

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli 7, 9 e 10, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.

La domanda deve contenere:

- a. l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- b. l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- c. i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- d. il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
- e. l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Santadi, e/o ad altri Enti Pubblici, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. atto costitutivo e statuto del Sodalizio ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Sport del Comune;
- b. certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- c. formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
 - a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
 - a segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
 - a sollevare il Comune di Santadi, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
 - a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;
 - ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
 - a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;

- ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
 - a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
 - a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
 - ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
 - a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Santadi;
- d. certificato medico per attività ginnico-motoria non competitiva, attestante l'idoneità dei soggetti, di cui all'art.9, alla pratica dell'attività sportiva.

Art. 12 - Norme di accesso e responsabilità

Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.

Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.

Il personale del Comune di Santadi, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.

L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi.

Il Concessionario è tenuto a verificare che gli atleti indossino indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva, pena la sospensione della concessione.

Il concessionario dovrà provvedere, previa apposita autorizzazione, a propria cura e spese, alla fornitura, alla sistemazione ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell'impianto e necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive dallo stesso organizzate. Le operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale, onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.

L'impianto dovrà essere lasciato nelle normali condizioni funzionali ed igieniche.

L'ingresso alla struttura sportiva è consentita al socio o al tesserato dell'Organismo concessionario e a chi sia ospite del Concessionario per lo svolgimento di gara, direttamente o quale socio tesserato di società sportiva ospitata. La facoltà del Concessionario di ospitare persone o squadre è limitata a ogni specifico singolo evento sportivo.

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, in particolare durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

L'uso degli impianti è subordinato alla presenza contemporanea di un numero minimo – esclusi i tecnici e i dirigenti – ed un numero massimo di utenti compatibili con le caratteristiche dell'impianto.

L'impianto potrà essere utilizzato solo nei tempi e secondo le modalità specificate in concessione d'uso, senza possibilità di richiedere modifiche. E' tuttavia ammissibile l'interscambio alla pari di orario, che comunque dovrà essere autorizzato a discrezione dall'Ufficio concedente, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assessore allo Sport. In questo caso

nessuna responsabilità e nessuna ragione di danno potrà essere imputata al Comune. Non sono comunque ammessi ritardo nell' inizio e protrazione della fine dell' attività sportiva non giustificati da cause di forza maggiore; l'accesso agli spogliatoi è consentito 45 minuti prima dell' inizio di ogni fascia oraria assegnata, mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 45 minuti dal termine dell'attività.

In caso di sport di squadra l'accesso agli impianti è subordinato alla presenza del Concessionario d'uso che sarà responsabile durante lo svolgimento dell' attività o di almeno un dirigente o un tecnico delegato; il nome del responsabile sarà comunicato preventivamente al Comune o al Gestore.

E' vietato fumare all'interno degli impianti.

Dovranno essere immediatamente segnalati all'Ufficio Sport del Comune ed al Gestore eventuali danni verificatisi durante l'uso e della struttura e degli arredi da parte del Concessionario d'uso; in caso di mancata segnalazione il danno verrà imputato, in via esclusiva, all' ultimo Concessionario d'uso che ha utilizzato la struttura in ordine di tempo.

E' vietato l'accesso al pubblico sia all'interno delle strutture che nell'area di servizio annessa alle stesse se non nelle gare ufficialmente aperte al pubblico, come specificato in concessione d'uso.

E' vietata la sosta delle auto, se non per le operazioni di carico e scarico di attrezzature e per il tempo strettamente necessario, all' interno degli impianti e nelle aree di servizio indicate nella concessione d' uso.

E' severamente vietato introdurre animali, liberi o al guinzaglio, all'interno delle strutture sportive.

E' fatto obbligo al Concessionario d'uso di predisporre adeguato servizio sanitario sia per gli atleti sia per il pubblico durante lo svolgimento dell'attività e delle manifestazioni sportive.

Resta inteso che l'uso dell'impianto è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta; pertanto le società e le organizzazioni concessionarie dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori e degli atleti non superi quello determinato dall'Amministrazione e, per le manifestazioni extrasportive, quello fissato dalle autorità competenti.

Art. 13 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare anticipatamente al Comune di Santadi l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora per giustificati ed eccezionali motivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture siano inferiori a quelle autorizzate, il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti, affinché gli stessi possano consentire, a titolo di compensazione, un versamento inferiore per il mese successivo.

Il pagamento della tariffa deve essere eseguito tramite versamento sul c.c.p. intestato al Comune di Santadi- Servizio Tesoreria, secondo le modalità previste di volta in volta nei singoli atti di concessione.

Le Associazioni affiliate al C.I.P. (Comitati Italiano Paralimpico) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, limitatamente alle attività in favore di tali categorie di soggetti e previa verifica dello Statuto e dell'atto costitutivo, possono godere di tariffe agevolate per l'utilizzo degli impianti.

CAPO IV

Concessioni in gestione

Art. 14 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere, mediante apposita convenzione, la gestione degli impianti a soggetti privati, nei casi in cui gli oneri per un'adeguata programmazione della manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità e efficienza ai quali l'Amministrazione deve uniformare la propria attività.

L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa attraverso un comunicato stampa o altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 15, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto comunicato.

La generale conoscenza della graduatoria è garantita tramite affissione della stessa presso l'albo pretorio del Comune di Santadi.

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste viene comunicato, con la relativa motivazione, ai diretti interessati.

In presenza della gestione convenzionata di impianti sportivi il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune di Santadi, con funzioni di indirizzo, di controllo e di partecipazione alla programmazione, al quale si affiancano il soggetto gestore (Associazioni, Enti, Società Sportive, Consorzi di Società Sportive, etc.) e il soggetto utente (Società Sportive, utenze comunque organizzate e utenti individuali).

Art. 15 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione

La concessione in gestione di impianti sportivi comunali, potrà avvenire a favore di:

1. Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
2. Consorzi di Associazioni/Società sportive;
3. Società sportive, Cooperative di servizi e Associazioni senza fini di lucro, che perseguano finalità formative, culturali, ricreative, amatoriali e sociali nell'ambito dello Sport e del tempo libero.

Il concessionario, verrà individuato tenendo conto dei seguenti elementi:

- a. programma di attività sportive e ricreative che si intende realizzare nell'impianto, (attività di avviamento allo sport, di attività in favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, di attività in grado di promuovere il Comune di Santadi ecc.), con relativa previsione delle entrate e dei costi di gestione;
- b. affidabilità economica, da dimostrare con apposita documentazione;
- c. livello della struttura tecnico sportiva, con particolare attenzione alla composizione dello staff societario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori;
- d. compatibilità dell'attività esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- e. anzianità di attività;
- f. attività svolta nel settore giovanile;
- g. risultati ottenuti e livello dei campionati disputati nell'ultimo biennio e da disputare nella stagione in corso, numero degli atleti che praticano l'attività a livello agonistico nella stagione sportiva in corso (per le richieste presentate da società e associazioni sportive dilettantistiche).

La gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, anche consorziate, aventi sede ed effettivamente operanti nel territorio del Comune di Santadi, purchè in possesso dei requisiti e nel rispetto dei parametri di cui al comma precedente.

La gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica, può avvenire, infine, tramite concessione a persone fisiche o giuridiche esercitanti attività imprenditoriali, individuati mediante le procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa.

Art. 16 - Durata della concessione

La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a sei anni, a decorrere dalla data di stipulazione della Convenzione.

Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di quindici anni.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Qualora il Comune di Santadi intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 del presente regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

Art. 17 - Canone di utilizzo e tariffe

L'amministrazione comunale stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto, valutando le entrate e le spese previste per la gestione dell'impianto e le eventuali necessità sociali del territorio. A tal fine potrà essere valutata anche la eventuale compensazione tra canone e spese per la gestione dell'impianto.

Il canone deve essere versato annualmente e anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione.

La prima annualità deve essere versata entro trenta giorni dalla stipulazione della convenzione.

A decorrere dalla seconda annualità il canone è adeguato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT. Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.

Il Concessionario deve consentire ai terzi l'utilizzo dell'impianto nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 8 e dietro pagamento delle tariffe concordate con il Comune. Le tariffe vengono determinate considerando i costi di gestione dell'impianto e la finalità di promozione dello sport in favore di ogni categoria sociale.

I corrispettivi riscossi, i proventi delle sponsorizzazioni e delle iniziative connesse all'uso dell'impianto sono introitati dal Concessionario per far fronte agli oneri gestionali.

Per la gestione di impianti aventi rilevanza imprenditoriale il Comune stabilisce il canone che il Concessionario dovrà versare annualmente, valutando le entrate e le spese previste per la gestione dell'impianto. Si osserva per gli altri aspetti disciplinati nel presente articolo quanto previsto nei precedenti commi 2, 3, 4, e 5.

Art. 18 - Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del presente Regolamento.

CAPO V

Doveri e responsabilità

Art. 19 - Doveri del Concessionario

Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Santadi, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.

Il Concessionario deve segnalare tempestivamente al competente settore del Comune di Santadi ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.

Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.

Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso del Comune.

Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve presentare al competente settore del Comune di Santadi e, per conoscenza, alla Commissione Comunale allo Sport entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Santadi intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve mettere a disposizione del Comune di Santadi gli impianti sportivi in concessione per lo svolgimento di manifestazioni a carattere cittadino, nazionale o internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa fra le parti e deve consentire agli stessi ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso dei suddetti impianti in giorni ed orari da concordare.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 - Servizi accessori

E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.

L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

Art. 21 - Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario di cui al Capo III del presente Regolamento, deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi ivi comprese le spese per l'energia elettrica, gas e simili e delle attrezzature. Deve altresì provvedere all'apertura, chiusura e vigilanza dell'impianto qualora ciò venga espressamente previsto nel provvedimento di concessione.

Il Concessionario, di cui Capo IV del presente Regolamento, deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali, per tutte le utenze e quelle connesse all'uso dell'impianto e delle attrezzature. E' tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla vigilanza, alla custodia, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi e deve comunicare preventivamente gli interventi di manutenzione al competente settore del Comune di Santadi.

Il Comune di Santadi è esonerato in tutti casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 22 - Oneri di manutenzione straordinaria

Il Comune di Santadi provvede a sue spese, con congruo preavviso al concessionario, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria, indipendentemente dal tipo di impianto, al competente settore del Comune.

Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'Amministrazione comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 23 – Responsabilità

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del presente Regolamento.

Il Comune di Santadi o, nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.

L'Amministrazione Comunale, nonché le Autorità scolastiche nei casi di concessione in uso delle palestre annesse alle scuole, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

CAPO VI

Sospensione e revoca delle concessioni Risoluzione del rapporto di concessione

Art. 24 - Sospensione delle concessioni

L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone tempestiva comunicazione ai concessionari .

La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Santadi al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 25 - Revoca delle concessioni

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Santadi revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino:

- a. morosi nel pagamento delle tariffe d'uso di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
- b. morosi nel pagamento del canone di cui all'art. 17 del presente Regolamento;
- c. trasgressori delle norme del presente Regolamento;
- d. trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 26 - Risoluzione del rapporto di concessione

E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al Comune di Santadi un congruo preavviso.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 27 - Subentro nella concessione

Nei casi di cui agli artt. 25 e 26 del presente regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune di Santadi può concedere in gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria di cui all'art. 14, comma 3 del Regolamento, gli spazi resisi disponibili.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 28 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali, ivi comprese le concessioni in atto che saranno adeguate alle suddette disposizioni, previa rinegoziazione e adeguamento.

Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, si intendono pertanto abrogate.